



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

“ACCESSO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE ALLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N.165/2005”

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

il presente Decreto Delegato, in attuazione dell'articolo 68, secondo comma, della Legge 23 dicembre 2014 n.219, disciplina le modalità di accesso dei membri del Consiglio Grande e Generale alle informazioni relative ai titolari effettivi dei soggetti autorizzati e le misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni stesse.

L'articolo 1 del decreto definisce alla lettera d) che le informazioni relative ai titolari effettivi sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza, di tutti coloro che, al giorno lavorativo precedente la data di accesso e sulla base delle informazioni nella disponibilità della Banca Centrale, risultano essere titolari effettivi del soggetto autorizzato.

Sempre l'articolo 1, lettera h) definisce che titolari effettivi sono i soggetti ricadenti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

Dal punto di vista procedurale il decreto disciplina nel dettaglio le modalità di accesso alle informazioni. L'Ufficio Segreteria Istituzionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, deve trasmettere alla Banca Centrale l'elenco consiglieri in cui, per ciascuno degli aventi diritto all'accesso, ne indica le complete generalità ai fini identificativi.

L'Ufficio Segreteria Istituzionale, ad ogni variazione dei dati riportati nell'elenco consiglieri, ne darà pronta comunicazione a Banca Centrale.

Il consigliere che intende accedere alle informazioni, presenta alla Banca Centrale la richiesta per l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla medesima autorità di vigilanza.

La Banca Centrale deve rendere disponibili al richiedente le informazioni sui titolari effettivi dal giorno lavorativo successivo alla richiesta di cui al precedente comma.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

L'indicazione del soggetto autorizzato o dei soggetti autorizzati per i quali si chiede di avere informazioni per titolari effettivi viene formalizzata direttamente durante l'incontro tra il consigliere e il personale della Banca Centrale preposto.

L'incontro tra il consigliere e il personale della Banca Centrale, incaricato di esibire le informazioni relative ai titolari effettivi e di fornire assistenza, si tiene presso gli uffici della sede legale della stessa Banca Centrale e durante l'orario di apertura dei predetti uffici.

Il personale incaricato esibisce al consigliere le informazioni relative ai titolari effettivi dei soggetti autorizzati, assiste il consigliere medesimo nell'attività di presa visione e non può comunque fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle previste.

L'accesso alle informazioni relative ai titolari effettivi è consentito unicamente mediante personale presa visione da parte dei consiglieri; non sono ammesse modalità alternative che si basino sull'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto di BCSM, i consiglieri non possono:

- delegare soggetti terzi a partecipare agli incontri in loro vece per acquisire, tramite procura, le informazioni richieste;
- farsi assistere o affiancare durante lo svolgimento degli incontri da soggetti terzi, ad eccezione di altri consiglieri.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della Legge 23 dicembre 2014 n.219, ai consiglieri è consentito unicamente "prendere visione" delle informazioni; non è pertanto consentita l'assunzione di copia fotografica, fotostatica o scansione elettronica della informazioni medesime.

Infine, circa la riservatezza delle informazioni acquisite, la norma prevede che il consigliere che abbia avuto accesso alle informazioni sui titolari effettivi non può rivelarle a terzi in quanto coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 comma secondo dello Statuto BCSM.

SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE E IL BILANCIO

Gian Carlo Capicchioni